

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici » (191), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 436, 438
BONAZZI (PCI)	437
NEPI (DC), relatore alla Commissione	437
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro	436, 438

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giuseppe Pella » (1515)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	435, 436
BONAZZI (PCI)	436
BUZIO (PSDI)	436
SCEVAROLLI (PSI)	435

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giuseppe Pella » (1515)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giuseppe Pella », del quale sono io steso relatore.

Ritengo che non vi sia bisogno di ricordare la figura dell'illustre scomparso del quale tutti abbiamo potuto apprezzare, oltre alla competenza, le particolari doti umane e la squisitezza nei rapporti con i colleghi. Associandomi alla commemorazione già fatta in altra sede da persone più degne del sottoscritto, invito la Commissione a voler esprimere il suo voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCEVAROLLI. Ci associamo alle parole del Presidente e ci dichiariamo favorevoli al disegno di legge.

6^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1981)

B O N A Z Z I. Anche noi condividiamo quanto detto dal Presidente e siamo favorevoli al disegno di legge.

B U Z I O. Aderiamo all'invito del Presidente, condividendo le sue parole di commemorazione.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giuseppe Pella, per il trasporto e la tumulazione della salma.

E approvato.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

* * *

« **Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici** » (191), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo

Stato ed altri enti pubblici », d'iniziativa dei senatori de' Cocci, Vitale Antonio, D'Arezzo, Romei, Longo, Salerno, Mezzapesa, Accili, Giacometti e Mazzoli.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è già stato esaminato in sede referente ed in quella sede il relatore, senatore Nepi, ha svolto la relazione. Egli non ha nulla da aggiungere; pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito nella sua nuova fase procedurale.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ho già avuto occasione di dichiarare che il Governo non si oppone, come non si è mai opposto, al disegno di legge in esame. Era intendimento del Governo presentare un provvedimento che riguardasse non soltanto la materia delle polizze fidejussorie ma anche quella relativa ai contratti dello Stato. La stesura di detto provvedimento, a quanto mi è stato comunicato, e un po' in ritardo ed allora si è pensato che, dalle bozze del disegno di legge in preparazione presso gli organi ministeriali, si sarebbe potuto riportare in questa sede quanto attiene alle polizze fidejussorie. Pertanto, entrando con questo intendimento nel merito del testo in esame, il Governo ritiene opportuno apportare due emendamenti che non sono formali bensì sostanziali.

Il primo emendamento riguarda la lettera c) dell'articolo 1 che, così come è, non ci sembra offrire sufficienti garanzie, in quanto negli ultimi anni si sono verificati alcuni inconvenienti, del resto noti alla Commissione. Inoltre, attualmente, per quanto riguarda la possibilità di costituire una cauzione presso il Ministero delle finanze, lo stesso Ministero può rifiutare determinate imprese assicuratrici e, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, si è determinata una disciplina frammentaria per l'accavallarsi al riguardo di norme sia di carattere amministrativo che legislativo. A questo punto è sembrato opportuno stabilire una norma obiettiva, non

discrezionale, secondo determinati criteri di garanzia. Tali criteri riguardano innanzitutto la fissazione di un arco di tempo nel corso del quale le imprese devono aver già esercitato il ramo cauzioni, in secondo luogo un margine di solvibilità secondo quanto previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, ed infine un livello per lo stesso margine di solvibilità. Il Governo, poi, ha voluto aggiungere un periodo riguardante la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e, quindi, la pubblicazione di tale elenco sulla *Gazzetta Ufficiale* ad ulteriore garanzia, di anno in anno, dei requisiti obiettivi richiesti. Pertanto, l'emendamento tendente a sostituire la lettera c) dell'articolo 1 recita testualmente: « c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e che abbia effettivamente esercitato il ramo cauzioni negli ultimi cinque anni e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978 n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire 10 miliardi. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazioni che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Il Governo è disposto a discutere su eventuali modifiche, in più o in meno, per quanto riguarda sia i cinque anni di esercizio sia il margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni, ma fa presente che i recenti episodi, a cui ho già accennato, consigliano le limitazioni in questione che, del resto, esistono anche per le aziende di credito. Inoltre, si deve tener conto che il Governo non poteva ignorare che il disegno di legge, come è detto nella relazione che lo accompagna, intende offrire una soluzione non occasionale della materia, quale legge-quadro, e pertanto, anche in considerazione di ciò,

ha ritenuto necessario rivedere la normativa onde togliere il carattere di discrezionalità a favore di quello dell'obiettività.

Il secondo emendamento propone la soppressione dell'articolo 2, il quale, essendo il provvedimento da tempo all'esame del Parlamento, risulta non essere conforme ad una recente direttiva comunitaria in conseguenza della quale non vi è più motivo di mantenere una gestione separata del ramo cauzioni.

N E P I, *relatore alla Commissione*. Riguardo al secondo emendamento soppressivo dell'articolo 2, ritengo che non vi siano difficoltà per il suo eventuale accoglimento, mentre riguardo all'emendamento sostitutivo della lettera c) dell'articolo 1 ritengo che vi sia qualche riflessione da fare sia sul tempo di esercizio che sul margine di solvibilità richiesti alla impresa di assicurazioni ai fini della costituzione della cauzione.

C'è poi la questione dei limiti di tempo — che mi sembrano eccessivi — relativamente alle cauzioni fidejussorie. Dal momento che vorrei riflettere sulla norma alla base del punto c) dell'articolo 1, è difficile esprimere oggi un parere definitivo sugli emendamenti proposti dal Governo. Nella impossibilità, quindi, di fornire adesso una risposta precisa, proporrei un aggiornamento dei lavori — sia pure per un periodo di tempo limitato — per sciogliere questa riserva.

B O N A Z Z I. È comprensibile l'esigenza di accompagnare questa facoltà delle società assicuratrici con garanzie che cautelino lo Stato. Ritengo però sia buona norma — e mi rivolgo al Sottosegretario — quando si propongono modificazioni come quella al nostro esame, che sono frutto di un'analisi dell'intera situazione, comunicare anche i dati conoscitivi degli effetti pratici del provvedimento.

È in grado il Ministero, per esempio, di fornirci l'elenco delle società di assicurazione che attualmente si trovano in queste condizioni? È prevista la pubblicazione annuale di questo elenco; e immagino che se questo emendamento è stato redatto non

astrattamente ma tenendo conto della situazione obiettiva del nostro sistema assicurativo, il Ministero abbia valutato anche questo aspetto e sia in grado di fornire il dato che ho richiesto. Tale elemento di conoscenza sarebbe utile ed interessante al fine di valutare gli effetti pratici di questa norma.

Per quanto riguarda poi la direttiva comunitaria, ci possono essere indicati gli estremi e, meglio ancora, quella parte del testo che riguarda l'argomento specifico di cui trattiamo?

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In risposta agli interventi del relatore e del senatore Bonazzi tengo a precisare che, ovviamente, ci rendevamo conto che la proposta del Governo avrebbe richiesto un approfondimento da parte della Commissione e del relatore in particolare. E aggiungo che non esiste assolutamente una posizione rigida nei confronti dei due emendamenti indicati: si possono tranquillamente modificare. L'importante è stabilire criteri obiettivi e non discrezionali.

Per quanto riguarda poi gli elementi richiesti per giungere ad una valutazione più

approfondita e documentata, assicuro che li fornirò. Devo dire, tuttavia, che personalmente non ho voluto avere un elenco nominativo, bensì degli elementi di carattere generale proprio perchè si è voluto valutare qualcosa di obiettivo in termini di garanzia, piuttosto che guardare quali società assicuratrici rientravano nella norme e quali no. D'altro canto, molte società che, per ipotesi, fossero escluse da questi limiti, possono sempre integrare il loro patrimonio e rientrarci. Ma, sinceramente, è difficile sapere quali saranno le società che rientrano in questo elenco. Comunque, ripeto, alla richiesta darò una risposta concreta.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per giungere ad una decisione il più possibile ponderata, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI